

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 140 DEL 04/02/2022

OGGETTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L AZIENDA ULSS 8 BERICA DEL DOTT. CORRA ALBERTO MEDICO SPECIALIZZANDO IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE.

Proponente: RAPPORTI CON LE UNIVERSITA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 174/22

Il Responsabile dell'"Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione medico, sanitaria e specialistica" riferisce:

“L’Università degli Studi di Firenze ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott. Alberto Corra’, iscritto alla Scuola di Specializzazione di Dermatologia e Venereologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC Dermatologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 2005 del 30/12/2019, punto R) ha confermato quanto già disposto con note circolari prot. n. 35512 del 30 Gennaio 2018 e prot. n. 111059 del 22 Marzo 2018 secondo cui l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Strumentali SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 36222 del 26.01.2022, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC di Dermatologia, Dott. Luigi Naldi, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott. Alberto Corrà, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott. Alberto Corrà, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'"Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione medico, sanitaria e specialistica" di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA AULSS 8 BERICA DEL DOTT. CORRA' ALBERTO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';
- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- Considerato che la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del Dott. Alberto Corrà svolgere un periodo di attività formativa presso l'Azienda Sanitaria AULSS 8 Berica;
- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"
- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione suddetta, Prof. Emiliano Antiga, ha approvato, e che il Consiglio della Scuola di Specializzazione dell'Università in questione ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa fuori rete e ha accertato l'interesse del Dott. Alberto Corrà a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente Azienda Ulss 8 Berica predispondo di seguito il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica;
- Verificato che il soggetto ospitante, Azienda Sanitaria AULSS 8 Berica, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato Decreto Interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, cod. fisc. n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, nata a Empoli il 4 marzo 1966, delegata alla firma dal Rettore, legale rappresentante dell'Università con Delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla, 3 – di seguito "Università" (PEC: saluteumana@pec.unifi.it);

E

Azienda sanitaria "AULSS 8 Berica" (in seguito denominata "Soggetto ospitante"), codice fiscale n. 02441500242, nella persona del rappresentante legale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima;

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante (Azienda Aulss 8 Berica) e il soggetto promotore (Università di Firenze) per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa del dott. Alberto Corrà, medico in formazione specialistica iscritto al quarto anno della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale CRRLRT92R10I775Q, nato a Soave (Vr) il 10.10.1992 e residente a S. Bonifacio (Vr)

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott. Alberto Corrà, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Firenze e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Direttore della Scuola di Specializzazione il cui Consiglio ratificherà nella prima seduta utile.

L'Università di impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, è stato predisposto, a cura del Soggetto Proponente, per il Dott. Alberto Corrà, il progetto formativo (allegato e parte integrante della presente Convenzione) contenente:

- Il nominativo del medico in formazione;
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Gli obiettivi formativi;
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione;
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di

specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Firenze e del soggetto ospitante.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite ai soggetti terzi che sono in rapporti con l'Ateneo.

L'informativa inerente al trattamento dei dati dell'Università di Firenze è pubblicata alla pagina <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>

L'informativa del soggetto ospitante è reperibile alla pagina <https://www.aulss8berica.it/privacyeuropea>.

L'Università è Titolare del trattamento di dati personali volto a creare un percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.

Il soggetto ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle attività di formazione specialistica e/o facilitare l'uso di propri servizi, così come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: servizi mensa, rilascio badge, dotazione vestiario e accesso ai sistemi informativi).

Il soggetto ospitante individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i medici in formazione dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.

L'Università individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i Responsabili delle UUOO dipendenti dell'Azienda, quali persone autorizzate al trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singolo medico in formazione.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare di eventuali dati personali, sanitari e/o genetici trattati, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, per fini di cura e assistenziali nell'ambito delle attività di formazione specialistica in oggetto.

Le parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. all'altra Parte.

Art. 7 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura al Medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa, nei giorni di effettiva presenza (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno) e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 8 Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 9 - Emergenza sanitaria Covid-19

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 posti in essere dal Soggetto Ospitante.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a quella indicata nel progetto formativo, un'eventuale proroga per periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa Ospitante

Art. 11 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Art. 12 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Vicenza.

Art. 13 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Firenze.

Per Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per Università degli Studi di Firenze

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof.ssa Betti Giusti



RICHIESTA PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il sottoscritto Emiliano Antiga, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia

chiede di attivare una convenzione nominativa per un periodo fuori rete formativa per

il dott. Alberto Corrà. Matricola: 7008961 Nato a: Soave (VR) il 10/10/1992 C.F.: CRRLRT92R101775Q specializzando in formazione specialistica iscritto al IV anno in corso per l'A.A. 2021/2022 alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia

- ☑ Tale periodo di formazione specialistica si svolgerà presso Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Ospedale San Bortolo (Vicenza) - Azienda ULSS 8 Berica (struttura pubblica) - viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza
- ☑ Direttore della struttura Dr. Luigi Naldi con il quale sono già stati presi accordi per vie brevi
- ☑ Riferimento amministrativo da contattare: dott.ssa Annunziata Cipriani, annunziata.cipriani@aulss8.veneto.it
- ☑ Tutor di percorso individuato dalla Scuola di Specializzazione Università Firenze: dott.ssa Marzia Caproni
- ☑ Data di inizio del periodo di formazione fuori rete: 1/02/2022
- ☑ Data di conclusione del periodo di formazione fuori rete: 31/03/2022

Sentito l'interessato si attesta infine che lo specializzando è:

- in regola col pagamento delle tasse;
- ha partecipato al corso di formazione generale e specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 presso l'Università di Firenze **in data 10-11 gennaio 2019;**
- è in regola con le visite di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente - ultima visita effettuata in data 25/11/2021
- Si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio - scrivendo all'indirizzo fuorirete.scuolesanitarie@sc-saluteumana.unifi.it ogni variazione relativa al periodo fuori rete, sia che questo venga interrotto prematuramente sia nel caso in cui si intenda prorogarlo. In quest'ultimo caso la comunicazione deve avvenire almeno un mese prima del termine originariamente previsto.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Prof. Emiliano Antiga

Prof. EMILIANO ANTIGA
Direttore Scuola di Specializzazione
in Dermatologia e Venereologia
UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Per presa visione e accettazione

Dott. Alberto Corrà
Specializzando in formazione specialistica

Alberto Corrà



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Scuola di
Scienze della
Salute Umana

Dipartimento di Scienze della Salute
Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia

PROGETTO FORMATIVO

RELATIVO AL DOTT. ALBERTO CORRÀ PER PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile,

lo svolgimento dell'attività formativa presso Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Ospedale San Bortolo (viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza), all'interno del progetto formativo del Dott. Alberto Corrà, in considerazione del fatto che: allo stato attuale la Clinica Dermatologica dell'Università di Firenze non dispone di macchinari a tecnologia laser con target di tipo vascolare

Lo specializzando in formazione specialistica svolgerà presso il soggetto ospitante: attività di acquisizione di competenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di tecnologie laser a target vascolare per il trattamento di neoformazioni e patologie dermatologiche infiammatorie con livello di autonomia 2.

Al termine del periodo lo specializzando in formazione avrà acquisito conoscenze circa i principi fisici alla base del funzionamento delle macchine per laserterapia, il corretto utilizzo ed impostazione dei parametri di tali macchinari e maggiori competenze circa il trattamento di patologie dermatologiche.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Prof. Emiliano Antiga

Prof. EMILIANO ANTIGA
Direttore Scuola di Specializzazione
in Dermatologia e Venereologia
UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Per presa visione e accettazione

Dott. Alberto Corrà
Specializzando in formazione specialistica

Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
Direttore: Prof. Emiliano Antiga
Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Firenze
Tel: +39 055 6939664
e-mail: emiliano.antiga@unifi.it